Apprendistato di I livello per la QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE¹

(Art. 43 D.Lgs. 81/2015)

Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio di **Qualifica professionale** o di **Diploma professionale**.

In particolare, le assunzioni possono essere effettuate in relazione alle qualifiche contrattuali riconducibili alle figure di qualifica di Istruzione e formazione professionale (IeFP) e per i titoli di diploma professionale di tecnico per i quali sia disponibile un'offerta formativa pubblica in Regione Piemonte.

Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale soggetti che abbiano compiuto **15 anni** di età e fino al compimento dei **25**, iscritti ad un percorso di qualifica o diploma professionale.

Durata, aspetti contrattuali e termine dell'apprendistato

La durata del contratto di apprendistato **non può essere inferiore a 6 mesi** né superiore a:

- **3 anni**, per il conseguimento della qualifica professionale;
- **1 anno**, per il conseguimento del diploma professionale (se in possesso di qualifica).

La durata effettiva del contratto può essere ridotta, nell'ambito del PFI definito dall'istituzione formativa, in considerazione delle competenze in ingresso dell'apprendista.

La durata del contratto può essere **prorogata fino a un anno**, per iscritto e previo aggiornamento del PFI, nel caso in cui:

- a) l'apprendista abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale e intenda consolidare e acquisire ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di istruzione professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- b) al termine del percorso formativo, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.

Qualora l'apprendista abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale è possibile trasformare il contratto in essere in apprendistato professionalizzante (art. 44 - D.Lgs. 81/2015) per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali.

Il termine del periodo di apprendistato coincide con la data dell'esame finale conclusivo del percorso formativo.

¹ Fonte: Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2020, n. 8-2309

Formazione prevista

Gli standard formativi dei percorsi sono definiti dai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in attuazione degli artt. 17 e 18 del D.Lqs. 226/2005 e smi.

Eventuali ore del percorso formativo svolte prima dell'assunzione, presso l'istituzione formativa o presso l'impresa, possono:

- essere detratte dalle rispettive durate di formazione interna ed esterna previste;
- essere detratte dalla durata ordinamentale annua prevista con conseguente riparametrazione proporzionale delle durate della formazione interna ed esterna.

In ogni caso:

- il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell'esame finale;
- ai fini dell'ammissione all'annualità successiva o all'esame finale, e comunque nel rispetto degli ordinamenti vigenti, l'apprendista, al termine di ciascuna annualità del percorso, deve aver frequentato, di norma, almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna prevista dal PFI.

Qualifica professionale

Assunta a base di calcolo la durata ordinamentale dei percorsi di qualifica professionale, pari a **990 ore annue**, la formazione è ripartita come segue:

- **440 ore** di formazione esterna, svolta presso l'istituzione formativa;
- **550 ore** di formazione interna, svolta presso il datore di lavoro.

Diploma professionale

Assunta a base di calcolo la durata ordinamentale del percorso per il diploma professionale (IV anno) pari a **990 ore**, la formazione è ripartita come segue:

- **440 ore** di formazione esterna, svolta presso l'istituzione formativa;
- **550 ore** di formazione interna, svolta presso il datore di lavoro.